

DA OGGI DOPPIO COGNOME PER I FIGLI E LE FIGLIE

Da oggi non potranno più avere applicazione le norme di attribuzione del solo cognome paterno nel caso i genitori, di comune accordo, decidano di trasmettere al momento della nascita anche il cognome materno ai figli e alle figlie.

E' stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 28.12.2016 la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 dell'8 novembre 2016 – 21 dicembre 2016, che ha dichiarato incostituzionale la norma impugnata, in quanto *“pregiudica il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisce un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare”*, semmai rafforzato *“nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità”*.

“Esprimo la mia soddisfazione e gratitudine alla Corte – dice l'Avv. Susanna Schivo – per le importanti affermazioni di principio a favore dell'identificazione dei figli e delle figlie con il c.d. doppio cognome, ritenuto indispensabile ad una “piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale” ed irrinunciabile “riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità”. *“La decisione della Consulta - aggiunge l'Avv. Schivo - fa sentire oggi le famiglie più vicine alle Istituzioni e consente alle coppie di genitori di esprimere la propria responsabilità genitoriale in seno ad una famiglia democratica”*. Infine, conclude la legale della coppia parte del giudizio, *“il Legislatore, il cui intervento al fine “di disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità” è stato definito nelle motivazioni della sentenza “indifferibile”, dovrà tenere conto di tali indicazioni del Giudice delle leggi”*.

“Da oggi – commenta la Dott.ssa Manuela Magalhaes - finalmente a nessuna madre, d'accordo con il padre, potrà più essere rifiutata l'attribuzione anche del proprio cognome al figlio al momento della nascita e nessuna madre dovrà più subire quella che la Corte ha definitivamente, con grande sensibilità, la “mortificazione” del proprio diritto a trasmettere (anche) attraverso il proprio cognome l'appartenenza del figlio al proprio gruppo (tutto) familiare ed il giusto riconoscimento sociale della qualità di madre”. *“Sono molto contenta – conclude - della piena*

affermazione, se pur solo nel caso di concorde volontà dei genitori, dell'importanza del rispetto dell'intercultura, anche a prescindere dalla mia doppia cittadinanza, per il miglioramento delle future generazioni.”

L'Avv. Marcello Galli osserva, infine, *“Il nostro caso rischiava di far ottenere una vittoria solo parziale e risolvere la questione solo per il cognome dei figli nati nel matrimonio: la Corte ha invece dichiarato in via consequenziale l'illegittimità costituzionale della norma relativa all'automatica attribuzione del solo cognome paterno anche ai figli nati fuori da matrimonio ed a quelli adottati dai coniugi, così riaffermando la parità dello status di figlio di cui alla recente riforma in materia di filiazione: una scelta senza dubbio condivisibile.”* Ancora afferma il padre, parte del giudizio costituzionale, *“con la Collega Schivo abbiamo altresì apprezzato la scelta della Consulta, che non sembra casuale, di ritenere assorbita la censura relativa all'art. 117, primo comma, della Costituzione, quasi a voler sottolineare come la storica decisione implichi già di per sé l'applicazione dei suoi principi, senza la necessità del rinvio alle norme del diritto internazionale e comunitario, al cui rispetto ed adeguamento il nostro Paese è certo tenuto, ma che oggi paiono non essere state determinanti.”*

Genova, 29 dicembre 2016.

Avv. Susanna Schivo

Avv. Marcello Galli

Dott.ssa Manuela Magalhães

Per contatti: Avv. Susanna Schivo 329/1981508